



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA RISORSE UMANE
E FINANZIARIE

Servizio Personale docente
Ufficio Reclutamento
Docenti

Anno 2024
Tit. VII
Cl. 1
Fasc. 2023-VII/1.51
N. Allegati 1
Rif. /
mf/TM/CP/ELT/MC

Oggetto: Procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 nel settore concorsuale 10/N3 - Culture dell'Asia Centrale e Orientale (Profilo: S.S.D. L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale) presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Piano straordinario D.M. n. 83/2020 - codice BR169

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 38 recante norme in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e l'art. 35 bis in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni;



Via Ravasi, n° 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9182-9183-9184
Email reclutamento.docenti@uninsubria.it - PEC
ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.013.0

Orari al pubblico

Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00

- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e s.m.i;
- Vista la Legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il relativo D.P.R. 03 maggio 2006, n. 252 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" e dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l'art. 1 comma 2 che dispone l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca per i professori di materie cliniche, ove previste;
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 e s.m.i.";
- Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e s.m.i., in particolare l'art. 66, comma 13-bis, in materia di turn over per il reclutamento di personale del sistema delle Università statali;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

universitario" in particolare gli articoli 18, 22 e l'art. 24 comma 3, lettera b), nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36;

- Visto il D.M. 25 maggio 2011 n. 243 recante "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010";
- Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse", in particolare l'art. 15;
- Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- Visto il D. Lgs 29 marzo 2012 n. 49 e s.m.i. recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 19 concernente gli obblighi di trasparenza in materia di concorsi pubblici;
- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- Visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240), nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79;
- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
- Vista la nota ministeriale prot. n. 14282 del 28/11/2017 che stabilisce che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 presuppone il conseguimento dell'abilitazione

scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento del ricercatore stesso;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, che ha ridefinito le disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2012 relative al rispetto dei limiti delle spese di personale e di indebitamento di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso D. Lgs. n. 49/2012 da parte delle Università per il triennio 2021-2023;
- Visto il D.M. 14 maggio 2020 n. 83 con cui sono state assegnate all'Ateneo le risorse per l'assunzione, dal 1/01/2021 ed entro il 30/11/2021, di n. 14 ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della L. n. 240/2010;
- Visto l'art. 14, comma 6-ter, della Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, che prevede che *"[...] Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [...]"*;
- Visto l'art 14, comma 6-terdecies, della Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, che dispone la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di vigenza dei piani straordinari, tra cui le risorse attribuite agli Atenei ai sensi dell'art. 1, comma 400, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (D.M. n. 83/2020) e che tale disposizione trova pertanto applicazione anche con riferimento ad eventuali ricercatori di tipo b) reclutati su risorse resesi nuovamente disponibili sui predetti piani straordinari a seguito di sopravvenute cessazioni;
- Visto il D.P.C.M. 8 gennaio 2024 che ha adeguato, da ultimo, il trattamento economico del personale non contrattualizzato;
- Visto il D.M. 10 maggio 2023 n. 456 "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Richiamata la Raccomandazione (2005/251/CE) della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;

- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 308/2012 e modificato con D.R. n. 455/2019;
- Richiamato il "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato" emanato con D.R. Rep. n. 656/2020 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 58/2024;
- Richiamato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 1296/2011 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 482/2022;
- Richiamate le vigenti linee guida approvate dagli Organi Accademici per lo svolgimento in modalità telematica della discussione con i candidati e dell'eventuale prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate che ha richiesto l'attivazione di una procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010), nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26 gennaio 2024 con cui, acquisito il parere del Senato Accademico n. 34 del 24 gennaio 2024, è stata approvata la proposta dipartimentale per l'attivazione della procedura in oggetto per l'assunzione di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse rese nuovamente disponibili a valere sul piano straordinario ex D.M. n. 83/2020, a seguito del termine anticipato di un contratto, da utilizzare entro il 30 novembre dell'anno successivo alla relativa cessazione, pena la perdita delle risorse assegnate all'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 14 maggio 2020, n. 83;
- Accertato che l'assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, graverà, in termini di punti organico e in termini di costi, ai fini della presa di servizio prevista tassativamente entro il 30/11/2025, a valere su risorse straordinarie assegnate con D.M. n. 83/2020;
- Considerato opportuno dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici per il reclutamento di n. 1 (uno) ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240), nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. n.



83/2020, tenuto conto delle esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

DECRETA

1. di indire una procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79, a valere sulle risorse rese nuovamente disponibili sul piano straordinario ex D.M. n. 83/2020 per sopravvenuta cessazione da utilizzare entro il 30 novembre dell'anno successivo alla cessazione stessa, pena la perdita delle risorse assegnate all'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 14 maggio 2020, n. 83 nel settore concorsuale e presso il Dipartimento indicato nell'allegato 1 al presente decreto;
2. di incaricare l'Ufficio Reclutamento Docenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Tiziana Mariani

Tel. +39 0332 219181 - e-mail: tiziana.mariani@uninsubria.it



Allegato 1

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE N. 1 (UNO) RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DURATA TRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3 LETTERA B), DELLA LEGGE N. 240/2010 - PIANO STRAORDINARIO D.M. 83/2020 - PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (CODICE BR169)

Art. 1 - PROCEDURA

È indetta la seguente procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 (uno) ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 83/2020, nel settore concorsuale e presso il Dipartimento sotto indicato:

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Codice	Settore Concorsuale	Profilo (S.S.D.)	Macrosettore	N. posti
BR169	10/N3 - Culture dell'Asia Centrale e Orientale	L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia Sud-Orientale	10/N - Culture dell'Oriente e dell'Africa	1

Per la descrizione dei contenuti del settore concorsuale si rinvia al D.M. n. 855/2015.

Prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera: **SI - cinese**

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare: **12**

Attività oggetto del contratto

La candidata/il candidato dovrà svolgere attività di ricerca con metodologia qualitativa e quantitativa: creazione di repertori di prodotti culturali, comprendenti testi letterari in lingua cinese e

italiana di autori sinofoni e sinodiscendenti appartenenti alla minoranza cinese e sinoitaliana di varia natura: romanzi, memorie, reportage, novelle, copioni di film e di opere teatrali, poesie, ecc. ma anche prodotti culturali realizzati per mezzo di nuovi media video e audio, anche in lingue sinitiche diverse dal cinese moderno standard, come le lingue e i dialetti della diaspora del Zhejiang. La ricerca sul campo e d'archivio sarà finalizzata alla creazione di repertori letterari e di corpora linguistici dedicati (per quanto riguarda le produzioni in lingua cinese), sui quali operare anche per mezzo di software di analisi linguistica.

L'attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti sarà svolta nell'ambito del settore di riferimento sulla base della programmazione didattica annuale deliberata dalla struttura competente.

Regime di impegno: **tempo pieno**

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- avere conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di I o II fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010;
- essere in possesso del titolo di specializzazione medica (*per i settori interessati*);
- avere usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010;
- avere usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato per almeno tre anni stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005 (come disposto dall'art. 29, comma 5 della Legge n. 240/2010);
- avere svolto almeno tre anni anche non consecutivi di:
 - ✓ assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997 e dell'art. 22 della Legge 240/2010 (come disposto dall'art. 1, comma 10-octies del Decreto Legge n. 210/2015 convertito con Legge del 25 febbraio 2016, n. 21);
 - ✓ borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989 e altre borse post dottorato in Università ed Enti di Ricerca italiani;
 - ✓ analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale sono cumulabili le attività effettivamente svolte, non sovrapponibili, anche non consecutive nelle tipologie di cui sopra.

Per le corrispondenze tra posizioni accademiche italiane ed estere si farà riferimento al D.M. 10 maggio 2023 n. 456. L'Ateneo acquisirà il parere del Ministero/CUN, in caso di dubbia applicazione in relazione a casi specifici ovvero intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle allegate.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di dottorato di ricerca conseguito all'estero, è necessario allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980, per coloro che già lo possiedono, oppure il provvedimento di riconoscimento del titolo estero rilasciato ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca italiani, ai sensi della normativa vigente. Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, del solo provvedimento di riconoscimento è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta dello stesso.

Per la procedura di rilascio consultare i seguenti link:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1>

<https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli>

La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero a quello italiano dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione al momento della stipula del contratto, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.

Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che alla data di scadenza del bando e alla data di decorrenza del contratto:

- siano già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi i dodici anni anche non

continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

L'Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione indirizzata al Magnifico Rettore deve pervenire **entro e non oltre** il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, **esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/uninsubria/>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare la guida illustrata sulla modalità di compilazione della domanda al medesimo link, pubblicata anche alla pagina concorsuale del sito web istituzionale di Ateneo.

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema e inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e degli allegati in formato pdf.

Per coloro che accedono tramite SPID l'autenticazione avverrà in automatico senza necessità di registrazione.

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Il sistema consente, per tutto il periodo di apertura del bando, il salvataggio della domanda in modalità bozza, così da poterla compilare a più riprese senza dover ripartire dall'inizio. Per procedere al perfezionamento della domanda, il candidato deve assicurarsi di premere, dopo il processo di firma, il tasto "presenta"; lo status della domanda apparirà come "presentata" e non più "bozza".

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Una volta presentata la domanda e ricevuto la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà solamente possibile ritirarla cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto "Ritira/Withdraw". Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda, entro il termine di scadenza.

Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

Saranno valide unicamente le domande perfezionate entro le ore 23.59 ovvero con status di "presentata".

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità di sottoscrizione:

Firma il documento sul server ConFirma

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso;

Firma il documento manualmente

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. La copia del documento d'identità non è necessaria se è stata precedentemente inserita nel sistema tra gli allegati alla domanda.

Autenticazione tramite SPID

In caso di autenticazione tramite SPID non occorrerà firmare la domanda e sarà sufficiente cliccare sul tasto "Presenta/Submit".

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Il servizio potrebbe subire momentanee sospensioni di carattere tecnico non dipendenti dall'Ateneo. Per le segnalazioni di problemi esclusivamente tecnici contattare direttamente il [supporto tecnico](#) presente nella home page di Pica in fondo alla pagina una volta selezionata l'Università di interesse.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che elegge ai fini del concorso, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata). Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento Docenti a mezzo PEC ateneo@pec.uninsubria.it o e-mail reclutamento.docenti@uninsubria.it

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare obbligatoriamente sotto la propria responsabilità:



- 1) la cittadinanza posseduta;
- 2) il godimento dei diritti civili e politici;
- 3) di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 2 del presente bando di selezione;
- 4) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- 5) se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 6) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati fino al 1985);
- 7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- 8) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata);
- 9) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 10) di non essere già assunti presso atenei italiani a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- 11) **di essere consapevole che la durata triennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui al**

presente bando rileva ai fini del computo del limite massimo di 12 (dodici) anni anche non continuativi da non superare ai sensi dell'art. 22, comma 9, della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79;

- 12) di avere preso visione delle incompatibilità previste dall'art. 15 del presente bando di selezione;
- 13) eventuali titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82;
- 14) l'eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in relazione a disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992;
- 15) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 16) di essere consapevoli che le comunicazioni ai candidati avverranno - se non disposto diversamente - tramite pubblicazione nel sito web dell'Università e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- 17) di essere consapevole che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso [...] è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia [...]", secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- 18) di essere consapevole che "[...] qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento Docenti.

I candidati devono, altresì, allegare alla domanda presentata nella piattaforma informatica:

- a)** copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- b)** copia del codice fiscale (fronte e retro);
- c)** curriculum vitae, redatto in lingua italiana o in lingua inglese, firmato e datato, da cui risulti puntualmente l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e, se prevista, l'attività assistenziale;
- d)** dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (*Allegato A*) firmata e attestante il possesso di quanto riportato nel curriculum vitae.

Il suddetto allegato deve essere utilizzato dai cittadini italiani e dai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia devono presentare la documentazione citata nel curriculum utilizzando le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

- e) elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate utilizzando il fac-simile allegato al bando (*"Allegato B - Elenco Pubblicazioni"*). La numerazione dell'elenco deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni allegate nella piattaforma informatica, nel rispetto del numero massimo se previsto all'art. 1. **Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte (da intendersi mancato o parziale caricamento del pdf anche per mancata estrazione dalla banca dati MUR) o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice;**
- f) pubblicazioni scientifiche numerate, di cui al precedente elenco;
- g) elenco numerato e firmato dei titoli utilizzando il fac-simile allegato al bando (*"Allegato C - Elenco Titoli"*) **I titoli, che il candidato ritiene utili per la valutazione, dovranno essere indicati attraverso un'elencazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva;**
- h) titoli (se non autocertificato il possesso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che il candidato ritiene utili ai fini della selezione, presentati in formato elettronico pdf non modificabile ricavato dall'originale;
- i) in caso di titolo di studio richiesto per l'ammissione conseguito all'estero, il decreto di equipollenza al titolo

italiano oppure copia della richiesta di riconoscimento del titolo estero come previsto dall'art. 2 del presente bando;

- j) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (*Allegato E*) firmata e attestante lo svolgimento di periodi di attività relativi ai contratti ai sensi dell'art. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79/2022, presso Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando, né è consentito il riferimento a documentazione presentata presso questa od altre amministrazioni o allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

Art. 4 - TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

La documentazione, i titoli e le pubblicazioni che i candidati intendono presentare devono essere inviati esclusivamente in formato elettronico pdf non modificabile tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Il candidato che intende presentare una pubblicazione che eccede lo spazio consentito può suddividere la stessa in più parti rispettando il numero progressivo

indicato nell'elenco. (es. pubblicazione n. x, titolo - parte I, pubblicazione n. x, titolo - parte II etc...). Il numero massimo di file pdf caricabili è pari a 30.

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura devono essere inserite nel sistema pica in ordine progressivo come da relativo elenco di cui all'art. 3 lettera e) nel rispetto del numero massimo se previsto dall'art. 1 del bando.

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, eventualmente indicato all'art. 1 del presente bando, la Commissione Giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

È onere del candidato, accertarsi prima del perfezionamento della domanda, di aver caricato tutte le pubblicazioni verificando la sezione "ALLEGATI- Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione".

Le pubblicazioni contenute nell'elenco di cui al precedente art. 3 lett. e) ("Allegato B - Elenco Pubblicazioni") ma non prodotte (da intendersi mancato o parziale caricamento del pdf anche per mancata estrazione dalla banca dati MUR) o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono considerate valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza di tali condizioni. Si specifica che, ai sensi del D.M. n. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e, quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato, se previsto dall'art. 1 del bando.

I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea devono produrre i titoli e le pubblicazioni in uno dei seguenti modi:

- in copia dichiarata conforme all'originale oppure, per i soli titoli, dichiarandone il possesso mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (compilare "Allegato C - Elenco Titoli")

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i titoli e le pubblicazioni in uno dei seguenti modi:

- in copia dichiarata conforme all'originale oppure, per i soli titoli, dichiarandone il possesso, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (compilare "*Allegato C - Elenco Titoli*"). Per tutti gli altri stati, fatti o qualità personali dovrà essere prodotto il documento.

I cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante (compilare "*Allegato C - Elenco Titoli*").

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 comma 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti possono essere presentati insieme con il testo in lingua originale.

Per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia prima del 02/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Per i lavori stampati successivamente, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, regolamento di attuazione della citata legge. L'assolvimento dei predetti obblighi va certificato con idonea documentazione, unita all'elenco delle pubblicazioni, oppure con dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli richiedendo i documenti originali da cui sono stati tratti i pdf presentati nella domanda telematica.

Art. 5 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

- 1) la domanda inviata con modalità diversa da quella indicata all'art. 3 del bando;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo le modalità previste all'art. 3 del bando, ad eccezione di chi effettua l'autenticazione tramite SPID;
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;
- 4) la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità essendo elemento essenziale per la validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Magnifico Rettore ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 6 - RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura di selezione dovrà essere inviata al Magnifico Rettore utilizzando il modello allegato al presente bando (*Allegato D - "Rinuncia"*).

L'Ufficio Reclutamento docenti avrà cura di darne comunicazione alla Commissione entro la prima riunione successiva alla data di ricevimento, a decorrere dalla quale la rinuncia produrrà i suoi effetti.

Art. 7 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

La Commissione è nominata dal Rettore in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 1296/2011 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 482/2022.

Art. 8 - RICUSAZIONE

La nomina della Commissione è resa pubblica per via telematica nell'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale.

Eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nel sito web istituzionale di Ateneo. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 9 - LAVORI DELLA COMMISSIONE

La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN (D.M. 25 maggio 2011, n. 243).

I criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica sono individuati dalla Commissione nella prima riunione. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

I nominativi dei candidati sono resi noti ai Commissari solo dopo la pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione stessa. A seguito della valutazione preliminare, sono ammessi alla successiva discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione in seduta pubblica

con i candidati non è oggetto di valutazione, ma è funzionale alla valutazione complessiva.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una eventuale prova orale volta ad accertare esclusivamente l'adeguata conoscenza della lingua straniera se prevista all'art. 1 del bando, che avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

La Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna pubblicazione ed individua il vincitore della selezione. A parità di punteggio si farà riferimento all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, ad esclusione del titolo di preferenza di cui alla lettera o), poiché il differenziale della percentuale di rappresentatività di genere nel ruolo dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79/2022, risulta essere inferiore al 30% (56% per il genere maschile e 44% per il genere femminile).

La graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso ovvero per risoluzione anticipata del contratto di lavoro da parte del vincitore. In tali casi, il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA DISCUSSIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione - tramite codice identificativo pica - ed il diario di svolgimento della stessa, durante la quale sarà accertata la conoscenza della lingua straniera se prevista dall'art. 1 del bando, sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web istituzionale di Ateneo (sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale) almeno 20 (venti) giorni prima della convocazione. **La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

In caso di discussione pubblica in modalità telematica, i candidati ammessi alla discussione sono tenuti a collegarsi da remoto, mediante il link telematico per la partecipazione su piattaforma Microsoft Teams, come previsto dalle vigenti linee guida per la discussione che verranno pubblicate sul sito, nel giorno e nell'ora

indicati nell'avviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Il candidato che non dovesse essere presente alla connessione telematica e che non risulti reperibile al contatto telefonico dichiarato nella domanda di partecipazione, sarà automaticamente ritenuto "rinunciatario".

In caso di discussione pubblica in presenza presso l'Ateneo, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione dei candidati alla suddetta convocazione sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

L'avviso di convocazione indicherà la modalità di svolgimento ed ogni riferimento utile ai fini della partecipazione.

Qualora si verificano cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali la discussione già fissata non possa essere espletata nella data stabilita, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio della discussione verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, reso noto anche sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Art. 11 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE ATTI

La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Gli atti della procedura di selezione sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla loro consegna.

Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

I candidati possono prendere visione del decreto rettorale di approvazione degli atti nel sito web istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale o all'Albo Ufficiale.

Art. 12 - PROPOSTA DI CHIAMATA

Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti allo stesso.

La delibera è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Qualora vengano in essere imprevedibili circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa, organizzativa o finanziaria o per cause ostative imprevedibili l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

L'assunzione in servizio dei ricercatori di area medica che svolgono attività assistenziale, inscindibile da quella di insegnamento e di ricerca, deve coincidere con la data di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale da parte della struttura sanitaria presso la quale l'attività è svolta.

Art. 13 - RAPPORTO DI LAVORO

L'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'interessato è invitato a sottoscrivere il contratto, preferibilmente, con firma digitale certificata.

Il contratto di durata triennale è stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010, nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79.

Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Qualora il ricercatore a tempo determinato debba svolgere attività assistenziale, la stessa viene espletata nel rispetto degli accordi tra Università e la struttura convenzionata.

Il ricercatore è tenuto al rispetto del "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato".

Art. 14 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del ricercatore a tempo determinato è pari al 120 per cento del trattamento economico iniziale spettante

al ricercatore confermato, per un costo annuo lordo percipiente, ai sensi del D.P.R. n. 232/2011, che, come rivalutato dal D.P.C.M. 8 gennaio 2024, ammonta a € 44.641,00 annui se tempo pieno o a € 32.386,19 annui se tempo definito.

Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti stipendiali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.

Nel caso di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale ai titolari di contratti di cui sopra spetta, inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 15 - INCOMPATIBILITÀ

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010.

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili con analoghi contratti benché stipulati in altre sedi universitarie, con lo svolgimento del dottorato di ricerca con borsa, con assegni di ricerca, con borse di ricerca post laurea.

Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, intendendosi con tale termine (i) il Regolamento EU 2016/679 "GDPR" (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.lgs 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali ("EDPB", ex Gruppo di lavoro Art. 29) Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi dell'Insubria. I dati personali forniti in occasione della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per la gestione e la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e per assolvere gli obblighi di legge e regolamentari, quali quelli fiscali,

contabili e retributivi. I dati sono trattati in formato prevalentemente elettronico, da parte del personale di segreteria ed amministrazione debitamente istruito e formato. L'Università adotta misure di sicurezza in linea con quanto richiesto dalla normativa, applicando misure idonee a proteggere in modo adeguato anche eventuali categorie particolari di dati o relativi a condanne penali o reati, qualora conferiti. I dati non sono comunicati a terzi né sono trasferiti fuori dall'Unione Europea. L'Università si avvale di fornitori di servizi informatici per la gestione dei propri sistemi, che agiscono su incarico della stessa nella gestione dei servizi di assistenza, nonché di professionisti esterni per alcune attività di carattere contabile e fiscale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per l'assolvimento degli obblighi civilistici (10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c.). Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) è possibile contattare il Titolare del trattamento. Non è richiesto il consenso al trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'instaurazione di un rapporto contrattuale (art. 6.1(b) del Regolamento), per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 (c) del Regolamento) o a fini di difesa in giudizio sulla base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del Regolamento). Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Reclutamento Docenti e trattati dall'Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 17 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
--

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina

<https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 18 - CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI E CODICE DI CONDOTTA

Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (o Established Researcher secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta europea dei ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR) e Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità della ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche. L'Università dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Mariani - Responsabile dell'Ufficio Reclutamento Docenti

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Reclutamento Docenti - tel. 0332 21 9183-9184-9182 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, nonché il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 1296/2011 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 482/2022.

Art. 21 - PUBBLICAZIONE

L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell'Università (www.uninsubria.it) e all'Albo Ufficiale di Ateneo nonché dato avviso nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<https://>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

**AREA RISORSE UMANE
E FINANZIARIE**

Servizio Personale docente
Ufficio Reclutamento
docenti

bandi.miur.it/) e dell'Unione Europea
(<http://ec.europa.eu/euraxess>).

Informativa sul trattamento dei dati personali di candidati a procedure di reclutamento del personale docente espletate attraverso il portale PICA (<https://pica.cineca.it>) ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*, in seguito "GDPR"), e al Codice della Privacy D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali forniti per consentire l'accesso al portale PICA e per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento del personale docente e delle eventuali successive procedure di assunzione sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti GDPR, e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La presente informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, a coloro che intendono partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente presso l'Ateneo. In proposito si precisa sin d'ora che l'accesso alla procedura di presentazione delle candidature è possibile tramite due modalità: o mediante autenticazione sul portale PICA/CINECA (inserendo *username* o *password*) o mediante autenticazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). In quest'ultimo caso, non sarà necessario procedere alla presentazione della domanda firmata.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it o l'indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

2. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- a) dati relativi all'autenticazione. In particolare: (i) in caso di accesso tramite autenticazione sul portale PICA/CINECA, saranno trattati username e password; (ii) in caso di accesso

- tramite SPID, saranno trattati nome e cognome, codice fiscale, telefono ed e-mail;
- b) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente; firma (come apposta sulla domanda, qualora la stessa sia presentata tramite accesso al portale PICA/CINECA);
 - c) dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dati anagrafici dei singoli componenti;
 - d) dati relativi alle carriere precedenti;
 - e) dati relativi alle procedure di selezione (es. esiti delle procedure di selezione);
 - f) dati particolari (art. 9 del Regolamento):
 - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato)
 - stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
 - g) dati giudiziari (art. 10 del Regolamento):
 - dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
 - h) i dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure *software* relative al funzionamento del portale PICA acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

3.1 Finalità obbligatorie per legge - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- a) per la gestione del processo di iscrizione al portale PICA/CINECA tramite SPID;

3.2 Finalità contrattuali - il trattamento si basa sull'esecuzione di un contratto o di richieste precontrattuali.

- b) gestione della presentazione di istanza di partecipazione alla procedura concorsuale (ivi incluso l'accesso all'area di presentazione delle domande tramite utilizzo di username e password sul portale PICA/CINECA, qualora gli Interessati ricorrano a tale strumento di accesso);
- c) gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle successive procedure di nomina e assunzione per i vincitori;

3.2 Finalità obbligatorie per legge - il trattamento si basa su un obbligo di legge

- d) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- e) trattamento di dati giudiziari;
- f) espletamento delle procedure concorsuali;

3.3 Finalità basate su interesse pubblico - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- g) trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
- h) trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

3.4 Finalità basate su un legittimo interesse

- i) per quanto riguarda i dati di navigazione, questi vengono utilizzati ai soli fini di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del servizio, controllarne il corretto funzionamento, svolgere attività di monitoraggio a supporto della sicurezza del servizio e per individuare le azioni volte al miglioramento del servizio;
- j) per l'accertamento di reati informatici per l'adempimento a specifiche richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative;
- k) per perseguimento dell'interesse pubblico a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative.

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) del GDPR, necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Università; ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati particolari, l'art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l'art. 10, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell'art. 2 sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, L. 240/2010; dpcm 3 dicembre 2013).

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

I trattamenti, effettuati dal Consorzio CINECA, in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare, l'Università degli Studi dell'Insubria, sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.4 rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:

- Liceità;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;

- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;
- Sicurezza, ovvero Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, Università degli Studi dell'Insubria mette a disposizione gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, Università degli Studi dell'Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati.

Potranno essere operate estrazioni dei file di *log* (relativi alle attività compiute attraverso la piattaforma), anche mediante incroci ed elaborazioni di tali dati per identificare i responsabili di abusi e/o attività illecite operate dagli interessati o da terzi.

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria regolarmente autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare potranno essere comunicati a:

- Membri delle Commissioni esaminatrici
- MIUR, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie previste per il personale docente e ricercatore che risulti vincitore
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli

interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. Il Responsabile esterno del Trattamento è:

- CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio ESSE3 - con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO);

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

6. Trasferimento dati all'estero

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

7. Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).

8. Diritti dell'Interessato.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

La S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò



pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

10. Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.